Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 3 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1974, n. 116.

Disposizioni integrative delle norme transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni alle norme transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 100-*bis* - *Acconti di imposte sui redditi dell'anno* 1974. — I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-*ter*, non supera le lire ventimila.

Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.

Art. 100-*ter* - *Ammontare degli acconti.* — Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera *a*);

c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

L'aliquota di cui alla lettera *a*) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera *c*) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.

Art. 100-*quater* - *Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno* 1974. — Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.

Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.

Art. 100-*quinquies* - *Riscossione degli acconti.* — Gli acconti di imposta di cui all'art. 100-*bis* sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in tre rate consecutive con scadenza o al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 e febbraio 1975 o al giorno 10 del mese di novembre dell'anno 1974 e dei mesi di febbraio e aprile 1975. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione « acconti d'imposta per l'anno 1974 ».

Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-*bis* si applicano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — TANASSI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 140. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1973.

Nomina dei componenti la commissione tecnica prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, relativa alla disciplina sulla preparazione e sul commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399, che reca modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e che all'art. 8 prevede una commissione tecnica presso il Ministero della sanità con il compito di esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate;

Viste le designazioni formulate dal Ministero delle finanze, dal Dicastero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto superiore di sanità, dalle associa-

zioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative, nonchè dalle associazioni nazionali rappresentative per le categorie degli allevatori, dei coltivatori diretti e dei mezzadri;

Decreta:

Art. 1.

La commissione tecnica presso il Ministero della sanità prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, numero 399, per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1976 è composta come segue:

Presidente:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Membri:

Galeota dott. Enrico, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Mazzaracchio prof. Vittorio e Valfrè prof. Franco, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

Figliolia dott. Achille e Ilardi dott. Salvatore, ispettori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Rosa dott. Francesco, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Storto dott. Tommaso, ispettore generale chimico del Ministero delle finanze;

Aloisi dott. Romualdo, rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica;

Corrias prof. Antonio, rappresentante degli istituti zooprofilattici;

Mortari dott. Giorgio e Forte dott. Giuseppe, rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

Romiti dott. Raffaello, Mondini prof. Silvestro e Falini dott. Franco, rappresentanti della Cooperazione;

Mazziotti di Celso prof. Pietro, rappresentante degli allevatori;

Giordani dott. Nino e Viali dott. Giorgio, rappresentanti dei coltivatori diretti;

Ione prof. Liberatore, rappresentante dei mezzadri.

Membri supplenti:

Celeghini dott. Fermo, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in assenza del dottor Figliolia Achille;

Sabellico dott. Alberto, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in assenza del dott. Ilardi Salvatore;

Tricoli dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in assenza del dott. La Rosa Francesco.

Art. 2.

Ai componenti la commissione sarà corrisposto il compenso previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Ai medesimi, residenti fuori Roma ed estranei alla Amministrazione dello Stato, sarà inoltre corrisposto il trattamento economico di missione dovuto ai funzionari dello Stato che rivestono la qualifica di direttore di divisione (ex coeff. 500), mentre ai componenti che risiedono fuori Roma e siano funzionari statali, verrà corrisposto il trattamento economico di missione previsto per la qualifica da essi rivestita.

Art. 3.

Le spese relative ai gettoni di presenza e quelle relative al trattamento economico di missione graveranno sui capitoli 1063 e 1027 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La spesa presunta per i gettoni di presenza è di lire 2.000.000 per l'anno finanziario 1973 e di L. 2.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974, 1975 e 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1974
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 88

(3539)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(3534)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Autorizzazione alla Banca Leuzzi & Megha, società in nome collettivo con sede in Galatone, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Leuzzi & Megha, società in nome collettivo con sede in Galatone (Lecce);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca Leuzzi & Megha, società in nome collettivo con sede in Galatone, in provincia di Lecce, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Arnesano, Collepasso, Galatone, Neviano, Sannicola, Seclì e Sogliano Cavour, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Leuzzi & Megha.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3581)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, n. 284;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3583)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni all'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 13 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77, è modificato come segue:

« L'esportazione da parte dei viaggiatori che si recano all'estero di titoli di credito nonchè di biglietti di Stato e di banca esteri è autorizzata entro i limiti ed alle seguenti condizioni:

a) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri, nonchè di titoli di credito in valuta estera, da parte di residenti per scopi di turismo, affari, studio e cura, è ammessa fino al limite massimo del controvalore di lire italiane cinquecentomila per anno solare;

b) l'esportazione, da parte di non residenti, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero o stilati in valuta estera, di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di assegni e lettere di credito emessi da banche all'estero sulla Banca d'Italia o su aziende di credito

autorizzate a fungere da sue agenzie è ammessa entro i limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi o dell'ammontare legittimamente acquistato in Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(3636)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1974 « Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani »;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 « Modificazione al decreto ministeriale 7 marzo 1974 recante norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani »;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974 « Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione e l'importazione da parte di residenti e di non residenti di biglietti di Stato e di banca italiani è ammessa fino al limite massimo di lire trentacinquemila.

L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti fino all'ammontare di cui al precedente comma comporta rinuncia all'esportazione del relativo controvalore in valuta estera rispetto al limite di cui alla lettera *a*) dell'articolo unico del decreto ministeriale 2 maggio 1974 « Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

L'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti nelle zone di frontiera sono disciplinate dalle particolari disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Sono abrogati:

il decreto ministeriale 7 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1974, n. 64) « Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani »;

il decreto ministeriale 21 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77) « Modificazione al decreto ministeriale 7 marzo 1974 recante norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(3637)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione di carburanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che l'art. 9 di detta legge affida al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato la determinazione degli orari di apertura e di chiusura ed i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 11 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1974;

Attesa la decisione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 27 aprile 1974 di consentire la sospensione della circolazione alternata dei veicoli nelle domeniche 5 e 12 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Nei giorni 5 e 12 maggio 1974 è autorizzata l'apertura del 25 % degli impianti per la distribuzione del gas metano, del gas liquido per autotrazione e dei carburanti in genere con l'osservanza del seguente orario: dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30.

Lo stesso orario dovrà essere osservato in tutti gli altri giorni feriali compreso il sabato precedente le giornate del 5 e 12 maggio 1974.

Art. 2.

Il servizio di distribuzione di carburanti lungo le autostrade nei giorni sopra indicati dovrà essere effettuato continuativamente senza limitazioni di apertura.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

(3598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 446-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 446-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Accatino Aldo, con sede in Valenza (Alessandria), via Sassi, n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(3088)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 540-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 540-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bonzano Elio, con sede in Valenza (Alessandria), via Rimini, n. 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(3087)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del regolamento organico del personale dipendente dall'Ente autonomo del porto di Trieste

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 31 gennaio 1974 è stato approvato il regolamento del personale impiegatizio ed operaio dell'Ente autonomo del porto di Trieste, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente in data 25 luglio 1973.

(3548)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a cedere all'amministrazione comunale di Belluno la proprietà di un terreno.

Con decreto ministeriale n. 500.1.E.V./486 del 4 aprile 1974, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a cedere all'amministrazione comunale di Belluno, al prezzo simbolico di L. 1.000, la proprietà di un terreno sito in Belluno, Borgo Prà, di mq. 1430, distinto in catasto al foglio 72, particella 296/a, partita 6421.

Il suddetto terreno era stato acquistato dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia al prezzo di L. 2.000.000 donate dalla stessa amministrazione comunale di Belluno con l'espresso onere che su di esso fosse costruita la locale casa della madre e del bambino.

(3546)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Asiago ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.91/11 in data 19 aprile 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Asiago (Vicenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(3547)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica ed approvazione dello statuto della « Cooperativa viticoltori dell'oltrepo pavese per la ricostituzione del patrimonio viticolo », con sede in Pavia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 886 del 9 aprile 1974, alla « Cooperativa viticoltori dell'oltrepo pavese per la ricostituzione del patrimonio viticolo », società a responsabilità limitata, con sede in Pavia, è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la natura giuridica di cooperativa di difesa della viticoltura.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto della cooperativa modificato dall'assemblea straordinaria dei soci il 29 aprile 1973 al fine di adattarlo alle attività previste dalle norme della citata legge 25 maggio 1970, n. 364.

(3312)

Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1974, n. 18484, registrato alla Corte dei conti in data 30 marzo 1974, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 138, è stato disposto, in via risarcitoria, il pagamento — ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592 — della somma di L. 105.000.000, per i terreni espropriati in agro del comune di Taglio di Po (Rovigo), nei confronti della ditta Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del delta padano, in forza del decreto presidenziale in data 26 ottobre 1952, n. 1827, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283/s.o. del 6 dicembre 1952.

Detto indennizzo viene corrisposto in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 105.000.000 (lire centocinquemilioni).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(3314)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali esposti nel decreto presidenziale di espropriazione dei predetti terreni.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1974, n. 6452/4356, registrato alla Corte dei conti in data 30 marzo 1974, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 139, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 19 luglio 1973, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1491, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299/s.o. del 31 dicembre 1951, concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta Toscano Maria e Luisa fu Pietro, di terreni siti in agro del comune di Cassano Jonio (Cosenza) della superficie di ettari 177.61.50, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati riliquidati in via definitiva l'indennità di espropriazione, nella misura di lire 10.733.648 (lire diecimilionisettecentotrentatremilaseicentoquarantotto), arrotondate a L. 10.730.000, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70 — e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 1.221.456 (lire unmilioneduecentoventunomilaquattrocentocinquantasei) — arrotondate a L. 1.220.000, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 156.

La differenza tra l'importo complessivo, arrotondato, di lire 11.950.000, dovuto in via definitiva per indennità e interessi, e quello, arrotondato, di L. 11.805.000 — già liquidato complessivamente per indennità e interessi in forza del decreto presidenziale 23 marzo 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 5 luglio 1954) e del decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6305/4209 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1961) — viene ridotta a L. 115.750 (lire centoquindicimilasettecentocinquanta), a seguito della detrazione di L. 29.250 per cedole maturate al 1° gennaio 1961 sulla maggior somma di L. 90.000, precedentemente liquidata, a titolo di indennizzo con il citato decreto presidenziale 23 marzo 1954.

La predetta somma di L. 115.750, viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per il valore nominale arrotondato a L. 115.000 (lire centoquindicimila), ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la riliquidazione della suddetta indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 24 luglio 1973 (edizione straordinaria).

(3315)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 29 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	634,50	634,50	635,75	634,50	637 —	634,50	634,25	634,50	634,50	634,50
Dollaro canadese	659,40	659,40	662,50	659,40	655 —	659,40	660 —	659,40	659,40	659,40
Franco svizzero	216,40	216,40	217 —	216,40	207,25	216,40	216,15	216,40	216,40	216,40
Corona danese	107,56	107,56	107,75	107,56	103,50	107,55	107,48	107,56	107,56	107,56
Corona norvegese	118,55	118,55	118,50	118,55	114 —	118,50	118,58	118,55	118,55	118,55
Corona svedese	148,15	148,15	148,50	148,15	143 —	148,10	148,19	148,15	148,15	148,15
Fiorino olandese	244,50	244,50	245,25	244,50	235,75	244,50	244,41	244,50	244,50	244,50
Franco belga	16,811	16,811	16,83	16,811	16,20	16,80	16,805	16,811	16,81	16,81
Franco francese	130,21	130,21	130 —	130,21	130,25	130,20	130,12	130,21	130,21	130,21
Lira sterlina	1536,50	1536,50	1539 —	1536,50	1508,10	1536,40	1536 —	1536,50	1536,50	1536,50
Marco germanico	258,75	258,75	259 —	258,75	249,50	258,70	258,50	258,75	258,75	258,75
Scellino austriaco	34,87	34,87	34,78	34,87	33,50	34,80	34,885	34,87	34,87	34,87
Escudo portoghese	27 —	27 —	26,20	27 —	25,40	27,05	27,30	27,30	27 —	27 —
Peseta spagnola	10,965	10,965	11,03	10,965	10,75	10,96	10,975	10,975	10,96	10,96
Yen giapponese	2,2775	2,2775	2,29	2,2775	2,25	2,27	2,274	2,274	2,27	2,27

Media dei titoli del 29 aprile 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,945
Redimibile 3,50 % 1934	99,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,850
» 5 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,475
» 5 % (Città di Trieste)	94,900
» 5 % (Beni esteri)	92,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,700
» 5,50 % » » 1968-83	90,275
» 5,50 % » » 1969-84	90,725
» 6 % » » 1970-85	93,775
» 6 % » » 1971-86	93,350
» 6 % » » 1972-87	93,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	95,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	94,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	634,375
Dollaro canadese	659,70
Franco svizzero	216,275
Corona danese	107,52
Corona norvegese	118,565
Corona svedese	148,17
Fiorino olandese	244,455
Franco belga	16,808
Franco francese	130,165
Lira sterlina	1536,25
Marco germanico	258,625
Scellino austriaco	34,877
Escudo portoghese	27,15
Peseta spagnola	10,97
Yen giapponese	2,276

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del 23 aprile 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1974, il valore del fiorino olandese deve intendersi di Lit. 240,365 e non di Lit. 243,65.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 1° dicembre 1973 al 31 dicembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 3247/73, n. 3311/73, n. 3381/73, n. 3442/73 e n. 3522/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-12-73 al 7-12-73	dall'8-12-73 al 9-12-73	dal 10-12-73 al 31-12-73
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	3.594,50	3.683,55	3.683,55
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	6.865,30	6.865,30	7.018,70
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	3.594,50	3.683,55	3.683,55
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	3.594,50	3.683,55	3.683,55
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	12.482,60	12.482,60	12.760,80
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	12.482,60	12.482,60	12.760,80
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.689,10	4.804,80	4.804,80
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.594,50	3.683,55	3.683,55
17.02-B II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.689,10	4.804,80	4.804,80
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.594,50	3.683,55	3.683,55
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.689,10	4.804,80	4.804,80
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.594,50	3.683,55	3.683,55
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	4.465,50	4.576,00	4.576,00

(3214)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Ferdinando di Puglia

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 900 in data 4 aprile 1974, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di S. Ferdinando di Puglia (Foggia).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(3549)

REGIONE BASILICATA

Approvazione del piano di zona del comune di Miglionico

Con decreto del Presidente della giunta regionale della Basilicata n. 61 del 27 febbraio 1974 è stato approvato il piano delle aree per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Miglionico (Matera) con deliberazione n. 208 del 16 dicembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, è depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3550)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di agente in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dello Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;
Considerato che al 30 giugno 1973 sono disponibili, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito, due posti;
Ritenuta in relazione alle attuali esigenze di servizio, la necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo, e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per due posti di agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Prove d'esame - Diario e sede delle prove scritte - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dello Esercito.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 19 e 20 luglio 1974 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);
3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;
4) buona condotta morale e civile;
5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
6) possesso, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio, del diploma di perito agrario o del diploma di maturità professionale di agrotecnico, rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato;
7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla Amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (*tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso*);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente

pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica o categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione a qualsiasi sede;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione e delle comunicazioni e documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatte indicazioni, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione dovrà essere indirizzata al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione della prova d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso o di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Prove di esame e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto dal colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex cambattenti (e comunque a questi assimilati ed equiparati) e per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, profughi disoccupati (intendendosi per « profughi » oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319, ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) e, agli effetti della legge 28 luglio 1971, n. 585, figli degli invalidi di guerra di prima categoria, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 643, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto di nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e dei documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto ministeriale 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile o del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purché essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina ad agente in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 384

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso da redigersi
su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a due posti di agente in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1973.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al (2) . . . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (e le seguenti condanne penali);

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . . con specializzazione (7) . . . . rilasciato da (8) . . . . . . nell'anno . . . e che tale titolo di studio è del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) . . . .;

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso (10-*bis*) . . . .;

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . presso (10-*bis*) . . e che la risoluzione del relativo rapporto (e dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di appartenere alla categoria (11) . . . .

. ., lì . . .

Firma (12)

. . . .

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti del limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va concessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta comunicazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto statale o legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva, è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato etc.;

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa), o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (o assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a tali categorie.

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », otre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di temi su problemi e questioni d'indole generale riflettenti gli argomenti sottoindicati (con speciale riguardo alla conduzione di aziende agricolo-zootecniche):

Agronomia ed agricoltura:

Climatologia agraria: importanza dei fattori climatico-ambientali in agricoltura.

Terreno agrario: natura dei terreni agrari; composizione e analisi.

Miglioramenti fondiari: bonifiche, dissodamenti, disboscamenti, prosciugamenti, irrigazioni.

Concimazione: organiche e minerali. Cenni sulla composizione chimica dei fertilizzanti e loro impiego in rapporto alla natura del terreno cui sono destinati ed alle varie coltivazioni.

Meccanica agraria: impiego delle macchine in agricoltura. Motorizzazione agraria e legislazione relativa.

Topografia e costruzioni rurali: rilievo planimetrico del terreno, calcolo delle superfici. Progettazione di piccole costruzioni rurali.

Zootecnia generale e speciale:

Concetto di « genere », « specie », « varietà », « razza », in zoologia.

Gli animali domestici: loro importanza in agricoltura e loro utilizzazione.

Nozioni di genetica: cenni sulle leggi di Mendel.

Metodi di riproduzione: selezione, incrocio, meticciamento, ibridazione.

Alimentazione del bestiame: nozioni elementari sui componenti degli alimenti.

Principali alimenti naturali e succedanei derivanti da industrie molitorie, estrattive, etc.

PROVA ORALE

Il candidato sarà interrogato sugli argomenti già indicati per le prove scritte.

Potrà eventualmente costituire oggetto di discussione anche quanto egli ha esposto nei suoi elaborati.

La prova verterà, inoltre, anche sui seguenti argomenti:

Agricoltura:

Classificazione botanica delle piante spontanee e coltivate.

Cereali e leguminose da seme.

Coltivazioni da foraggio.

Foraggi freschi e conservati.

Metodi di conservazione dei foraggi: fienagione, insilamento disidradazione, etc.

Ippologia e ippotecnia:

Principali razze equine, loro attitudini e loro caratteristiche zoognostiche.

Ibridi equini: loro produzione e loro impiego.

Nozioni sulla determinazione dell'età degli equini.

Cenni di igiene zootecnica: igiene dei ricoveri, dell'alimentazione, del lavoro.

Legislazione rurale:

Enti di riforma e di sviluppo fondiario e legislazione relativa.

Leggi sulla caccia e sulla pesca.

Previdenza ed assistenza ai lavoratori:

Prevenzione infortuni: disposizioni legislative e loro applicazioni pratiche.

Diritto pubblico e privato e contabilità generale dello Stato:

Nozioni riguardanti i seguenti argomenti:

Formazione e pubblicazione delle leggi.

Uso - usufrutto - servitù prediali.

Contabilità generale dello Stato, limitatamente alla parte riguardante i contratti, la responsabilità ed i beni patrimoniali e demaniali.

Stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione

generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971 n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dello apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere B), C) e D):*

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua nivalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato a le liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana); 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se

l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):*

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:*

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I *documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti* in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina:*

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(3398)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso, per titoli, a due posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera, e con qualifica di coadiutore meccanografo, delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e il nuovo trattamento economico degli stessi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva, con una dotazione di cinque posti (un coadiutore meccanografo superiore e quattro coadiutori meccanografi);

Considerato che nel posto di coadiutore meccanografo superiore è stato inquadrato, per trasferimento, un coadiutore superiore del ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero stesso;

Considerato che non vi sono da riservare posti ai fini dei passaggi previsti dall'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *a*), del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, in quanto nessuno degli impiegati aventi titolo ha chiesto il passaggio stesso;

Considerato che due posti di coadiutore meccanografo (e cioè un terzo, per arrotondamento, dell'intera dotazione del ruolo) sono stati riservati per il concorso alla qualifica iniziale, previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Ritenuto, per i rimanenti due posti di coadiutore meccanografo, doversi provvedere esclusivamente mediante passaggio da altre amministrazioni dello Stato, rimanendo esclusa ogni possibilità di assunzione di personale che non sia già appartenente alle suddette amministrazioni, secondo quanto dettato dall'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di coadiutore meccanografo (parametro 128) nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera, e con qualifica di coadiutore meccanografo, delle altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati, oltre ad appartenere a corrispondente carriera dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

c) essere di buona condotta;

d) aver riportato un giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo » nell'ultimo triennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere inviate entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, in Roma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero; si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) il cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) di aver riportato il giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo » nell'ultimo triennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti o procedimenti disciplinari in corso;

g) la propria residenza ed il proprio domicilio, al quale potranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

h) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

L'amministrazione consentirà la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 5, dovranno essere allegati alle domande di ammissione al concorso i seguenti documenti:

1) copia, in bollo, dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera;

2) diploma originale o copia autentica, in bollo, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, e, in aggiunta, un certificato in bollo attestante la votazione conseguita, qualora questa non sia già specificata nel diploma;

3) documenti ufficiali in originale o copia autentica, in bollo, comprovanti il possesso degli altri titoli che possano formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli non rilasciati nelle forme prescritte, o che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati dalla commissione giudicatrice, secondo due coefficienti:

il primo, in base ai titoli di studio (fino a punti 8);

il secondo, in base ai titoli di servizio e di preparazione professionale (fino a punti 12).

La commissione, ai fini della valutazione dei titoli di studio, terrà conto:

1) del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo);

2) del possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio e di preparazione professionale, la commissione terrà conto:

1) dell'anzianità e della qualità del servizio prestato alle dipendente dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente agli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stato bandito il concorso;

2) del possesso di diploma o di attestato di operatore meccanografo, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti o conseguito presso corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) del possesso di diploma di dattilografia, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti o conseguito presso corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) del possesso del diploma di stenografia, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti o conseguito presso corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) delle idoneità conseguite nei concorsi indetti da amministrazioni statali per carriera superiore a quella cui il presente concorso si riferisce.

La ripartizione, tra gli elementi componenti le due categorie di titoli sopraindicati, del punteggio globalmente stabilito per ciascuna delle categorie stesse, sarà fissata dalla commissione nella prima riunione.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi di legge, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

A tale scopo i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e che non siano già stati esibiti unitamente alla domanda.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti conseguiranno, secondo l'ordine della graduatoria, il passaggio nella qualifica di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, con inquadramento alla prima classe di stipendio (parametro 128) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1974
Registro n. 7, foglio n. 257

(3266)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1974 in favore dei figli dei pensionati statali e dei figli ed orfani di dipendenti statali non iscritti al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato.

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica a:

1) figli ed orfani di dipendenti statali non iscritti al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'Ente.

2) figli di pensionati dello Stato, già iscritti all'Opera di previdenza per i pensionati civile e militare dello Stato.

Sono esclusi i figli ed orfani dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

Colonie marine: posti duecentocinquanta, in turni di trenta giorni ciascuno;

Colonie montane: posti centocinquanta, in turni di trenta giorni ciascuno;

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data del 18 febbraio 1974 abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattia della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici, gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione alle colonie, gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 15 maggio 1974 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio

Nella domanda redatta sull'apposito modello A.C.S. 1 - A.C.S. 1-*bis*, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione. La scheda sanitaria (mod. A.C.S. 1-*bis*) verrà restituita agli interessati all'atto della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 15 maggio 1974.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende (o dipendeva) l'interessato, con l'indicazione della qualifica rivestita.

Per i pensionati che presentino personalmente la domanda, sarà sufficiente l'esibizione all'ufficio del libretto di pensione.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale.

2) stato di famiglia;

3) certificati rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antivaiolosa, per bambini nati posteriormente al 1° giugno 1966; alla rivaccinazione antivaiolosa, per bambini nati anteriormente al 1° giugno 1966;

b) alla vaccinazione antidifterica, o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1971;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1974 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1973 se per via parenterale;

d) alla vaccinazione antipoliomielitica con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministero della sanità del 14 gennaio 1972;

e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre tre anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia marina o montana - rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S. 1, di cui innanzi è fatto cenno).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'Ente e dallo stesso direttamente gestite, o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazioni di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa nonchè in occasione delle eventuali gite, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per massimali di 6.000.000, in caso di morte e di 10.000.000, in caso di invalidità permanente.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.C.S. 1-*bis*, debitamente compilata nelle parti *A* e *B*, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai Centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.C.S. 1-*bis* compilata nelle parti *A* e *B*. La parte *B* della sudetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, pancera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe invernali e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani.

Il tutto dovrà essere contenuto in apposito sacchetto di tela bianca (possibilmente di cm. 30 x 40) o valigetta recanti l'indicazione del nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro e, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Le spese di viaggio in 2ª classe, sostenute dagli assititi per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate — limitatamente al bambino con un accompagnatore — dalla Direzione generale dell'Ente - Servizio assistenza climatica e scolastica - Ufficio 22° - Via S. Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 Roma, alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dai documenti di viaggio, entro e non oltre il 30 settembre 1974.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontariamente portatori di malattie contagiose, anche in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, viene sconsigliato ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi potrà essere consentita la visita ai minori ospiti e, in ogni modo, non prima del 15° giorno dell'entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso, il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato dell'autorità sanitaria del luogo di provenienza — rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita — dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemie in atto.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare di bambini in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto di inviare agli stessi, cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Roma, addì 9 aprile 1974

Il presidente: CRUCIANI

(3551)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per le colonie marine e montane, stagione estiva 1974.

Il comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nella seduta del 9 aprile 1974, sulla base della deliberazione assunta, dal consiglio di amministrazione in data 3 aprile 1974, intesa a consentire l'accoglimento delle domande di ammissione nelle colonie climatiche senza alcuna limitazione nell'ambito di ciascun nucleo familiare, ha deliberato di riaprire il termine di cui al bando di concorso per le colonie climatiche, emanato con delibera del 6 febbraio 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 18 febbraio 1974.

La nuova data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 maggio 1974.

(3552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova e a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova e a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano, bandito con decreto ministeriale del 2 aprile 1973 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 20 dicembre 1973, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei sottonotati giorni:

24 giugno 1974, ore 8: componimento di lingua italiana.

25 giugno 1974, ore 8: per gli aspiranti distributori: risposta scritta ad alcuni quesiti sul servizio di distribuzione.

26 giugno 1974, ore 8: per gli aspiranti dattilografi: copiatura a macchina di un testo a stampa o dattiloscritto, avente senso compiuto.

(3557)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1971, è stata pubblicata a pag. 1233 del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 8 dell'1-31 agosto 1972 (diramato il 24 novembre 1973).

(3516)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Cremona

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 115/San. in data 13 aprile 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Cremona;

Visto il proprio decreto n. 121/San. del 4 marzo 1974, con cui sono stati ammessi undici candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con proprio decreto n. 547/San. in data 23 ottobre 1973;

Ritenuto la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 6 marzo 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Landi Adriano . punti 191,843
2. Rossi Giuseppe . » 180,037

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino atti ufficiali » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e del comune di Cremona.

Milano, addì 11 marzo 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 126 dell'11 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo presso il comune di Cremona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Adriano Landi è dichiarato vincitore del concorso pubblico al posto di veterinario comunale capo del comune di Cremona.

Il sindaco del comune di Cremona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino atti ufficiali » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona e del comune di Cremona.

Milano, addì 11 marzo 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3472)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Bergamo n. 341 del 3 febbraio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Visto il propiro decreto n. 116/San. del 28 febbraio 1974, con cui sono stati ammessi sessantotto candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con proprio decreto n. 544/San. del 23 ottobre 1973;

Ritenuto la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 1° marzo 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. La Torre Nicolò . . . . punti 66,975
2. Manzotti Angelino . . . . » 64,490
3. Simoni Gianantonio . . . . » 62,139
4. Carrara Emilio . . . . » 61,877
5. Grignani Andrea . . . . » 59,270
6. Bartolucci Mario . . . . » 58,376
7. Vecchi Rinaldo . . . . » 57,942
8. Noli Camillo . . . . » 55,500
9. Gavazzeni Giorgio . . . . » 55,140
10. Marani Francesco . . . . » 55,000
11. Forlani Franco . . . . » 54,500
12. Donizetti Angelo (coniugato) . . . . » 54,000
13. Bonacina Cesare . . . . » 54,000
14. Casella Arnaldo . . . . » 53,500
15. Fanchini Giuseppe . . . . » 53,000
16. De Re Arnaldo . . . . » 52,880
17. Manzoni Paolo . . . . » 52,500
18. Del Vecchio Pierluigi . . . . . » 52,000
19. Garanzini Angelo . . . . » 51,500
20. Tononi Franco . . . . » 51,000
21. Paterlini Artemio . . . . » 50,500
22. Monfrini Eugenio . . . . » 50,000
23. Molla Lucio . . . . » 49,500
24. Campesato Vincenzo . . . . . » 49,000
25. Prever Bruno . . . . » 47,500
26. Ferrario Provvido . . . . » 46,500
27. Cristiani Giulio . . . . » 46,000
28. Fante Adriano . . . . » 45,500
29. Fanin Roberto . . . . » 45,000
30. Omboni Emilio . . . . » 42,400
31. Belluati Erminio . . . . » 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino atti ufficiali » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e del comune di Bergamo.

Milano, addì 11 marzo 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 132 in data 11 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 in data 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) La Torre Nicolò: consorzio veterinario di Martinengo ed uniti;

2) Manzotti Angelino: consorzio veterinario di Verdello ed uniti;

3) Simoni Gianantonio: consorzio veterinario di Dalmine ed uniti;

4) Carrara Emilio: consorzio veterinario di Brignano Gera d'Adda ed uniti;

5) Grignani Andrea: consorzio veterinario di Almenno S. Salvatore ed uniti;

6) Bartolucci Mario: consorzio veterinario di Vilminore di Scalva ed uniti.

I presidenti dei consorzi veterinari di Martinengo, Verdello, Dalmine, Brignano Gera d'Adda, Almenno S. Salvatore e Vilminore di Scalva sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino atti ufficiali» della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni dei consorzi veterinari di Martinengo, Verdello, Dalmine, Brignano Gera d'Adda, Almenno S. Salvatore e Vilminore di Scalva.

Milano, addì 11 marzo 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3471)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1495 del 14 marzo 1974, con il quale sono dichiarati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1971;

Considerato che il dott. Boncompagni Morales Josè Guido è decaduto dalla nomina per la condotta medica del comune di Ceprano;

Visto il proprio decreto n. 1494 del 14 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai vari candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Guido Di Russo, classificato al 6° posto della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa, per decadenza del dott. Boncompagni Morales Josè Guido, è dichiarato vincitore del concorso in parola per la condotta medica del comune di Ceprano.

Il sindaco del comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Frosinone, addì 16 aprile 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(3479)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 04031 del 10 aprile 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1971;

Visto il decreto n. 10767 del 21 dicembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in premessa;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Piane Ida	punti	60,68
2. Pugliese Clelia	»	57,97
3. Barone Carmela	»	55,90
4. Ceraso Antonia	»	53,22
5. Fodero Elena	»	51,47
6. Catanzaro Giuseppa	»	49,15

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 marzo 1974

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02358 del 28 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1971;

Esaminate le domande delle concerrenti idonee e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata;

1) Piane Ida: Palermiti;

2) Pugliese Clelia: Botricello;

3) Barone Carmela: Serrastretta;

4) Ceraso Antonia: Francica;

5) Fodero Elena: Miglierina;

6) Catanzaro Giuseppa: S. Nicola da Crissa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 marzo 1974

Il medico provinciale: GIUTTARI

(3476)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1974, n. 13.

Abrogazione della legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973 concernente « Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 4 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogata la legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973, al n. 22/1973, e riapprovata dallo stesso consiglio nella seduta del 7 novembre 1973, concernente: « Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 aprile 1974

FANTI

(3205)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1974, n. 14.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 12 *aprile* 1974)

(3480)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1974, n. 13.

Asili-nido - Modifica articoli 1 e 2 della legge 16 novembre 1973, n. 21 e articoli 4 e 6 della legge 12 maggio 1973, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1973, l'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1973, n. 21, è così modificato:

« Il consiglio regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili-nido ed approva, entro il 20 febbraio 1974, il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari per la istituzione e la gestione degli asili-nido predisposto dalla giunta entro il 20 gennaio 1974 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1973, n. 21, è così modificato:

« Limitatamente all'anno 1973, gli allegati all'istanza di contributo di cui all'art. 4 della legge 12 maggio 1973, n. 12, potranno essere presentati entro il 31 dicembre 1973 ».

Art. 3.

L'art. 4, lettera *C*), primo comma della legge 12 maggio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Progetto di massima dell'opera accompagnato da una relazione illustrativa riguardante le caratteristiche dell'area prescelta anche sotto l'aspetto urbanistico, e dalla dichiarazione di idoneità espressa da una commissione tecnica-locale istituita presso l'ufficio del genio civile e composta dal responsabile di tale ufficio con funzioni di presidente, dal medico provinciale, da un funzionario dell'amministrazione regionale o loro delegati ».

Art. 4.

L'art. 6, quarto comma, della legge 12 maggio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione d'idoneità dell'area prescelta per la costruzione dell'asilo-nido equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 marzo 1974

CASCETTA

(3040)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741140)